

Avv. Michele IACOVIELLO

Avv. Silvia SANTILLI

v. Vassalli Eandi, 28 - 10138 TORINO

Tel. 011 / 43.41.372 – 44.74.148

e-mail studio.iacoviello@virgilio.it

Spett.

FAP

a mezzo e -mail

Oggetto: Aggiornamento sul panorama giurisprudenziale per i pensionati delle Banche

Faccio seguito all' ultima riunione della FAP per un aggiornamento sulla situazione nazionale della giurisprudenza.

Dividerò il lavoro in due parti: la prima sulle pensioni e la seconda sul TFR.

PENSIONI

Una tantum contrattuale

Nei rinnovi contrattuali del 94 (Impiegati) e del 95 (Direttivi) sono state previste, come è prassi, delle indennità a copertura del periodo di vacanza contrattuale.

Nei contratti collettivi veniva esclusa la pensionabilità dei suddetti importi, salvo diversa disposizione degli Statuti.

La Cassazione in 3 sentenze del 2004 ha riconosciuto che nel caso in cui lo Statuto preveda la pensionabilità di ogni erogazione “a carattere continuativo” va inserita nella pensione anche l' indennità per vacanza contrattuale, poiché – malgrado sia stata *una tantum* – va in realtà imputata e riferita ad un preciso arco temporale, e pertanto da considerarsi per quel periodo “continuativa”.

Le Banche avevano invece calcolato la pensione – per chi era andato in pensione durante la vacanza contrattuale – sulla base della retribuzione del vecchio contratto collettivo.

Le sentenze sono: 6820/04 (CR Venezia), 8786/04 (CR Pisa) e 15897/04 (CR Biella e Vercelli).

Anche la Corte d' Appello di Roma, nel 2005, ha accolto le domande dei pensionati della Banca di Roma.

Perequazione automatica e comma 13

La Legge Finanziaria del 1998 (legge 449 del 1997) all' art. 59, comma 13, aveva stabilito il blocco totale o parziale della scala mobile (perequazione automatica) per le pensioni pubbliche che superavano un certo importo (cinque volte la pensione minima).

Tale blocco non può riguardare i fondi integrativi.

Sul punto vi sono sentenze favorevoli, già segnalate, della Corte d' Appello di Venezia (avverso le quali pende ricorso per Cassazione della banca) e del Tribunale di Perugia.

Di recente vanno segnalate altre sentenze.

Vi è altra sentenza favorevole ai pensionati del Tribunale di Pordenone (sent. 31/05 nei confronti dell' Unicredito) nonché del Tribunale di Bologna (Giud. Palladino), sent. 377/06 nei

confronti della C.R. Bologna.

Vi sono state però sentenze negative (le prime) a Genova: sent. 1410/05 (Giudice Gelonesi), sent. 1565/05 (Giud. Basilico); cui va aggiunta Trib. Udine (Giud. Benvegnù), sent. 104/05 contro l' Unicredito Italiano.

Si è quindi in attesa della sentenza della Cassazione sulle sentenze di Venezia, che non dovrebbe più tardare molto.

Premio di rendimento individuale

Spesso i Fondi Pensione non inseriscono nella base pensionabile il Premio di Rendimento (variamente denominato nei vari contratti aziendali) nella sua componente individuale o *ad personam*, ma solo nella componente base aziendale e collettiva.

Qualora si sia però in presenza di uno Statuto che preveda la pensionabilità delle voci retributive “*continuative*”, anche tale quota individuale sarà pensionabile, purchè di fatto percepita annualmente in modo continuativo.

Questo principio, valido anche per il calcolo del TFR, è stato ribadito dalla Cassazione nella sentenza 9 maggio 2003 n. 7154, contro la C.R. Torino.

TFR

Passiamo ora alle questioni sul ricalcolo del TFR.

Lavoro straordinario

Nel settore Casse di Risparmio di recente sono state emanate la prime sentenze in Italia che riconoscono il diritto al ricalcolo del TFR con incidenza del lavoro straordinario prestato a titolo *non occasionale* (Trib. Cuneo, sentenze del 5/6/06, rubricate al numero 94, 96, 97 e 98).

In precedenza vi erano state sentenze negative presso la Corte d' Appello di Palermo e presso il Tribunale di Venezia (con appello fissato a luglio 2006).

A Cuneo il Tribunale ha dichiarato quanto segue: “*il contratto collettivo applicato tra le parti deve essere inteso nel senso che il trattamento di fine rapporto deve essere calcolato con il computo dei compensi percepiti per lavoro straordinario*”.

Senonchè una recentissima norma del D. Lgs. n. 40/2006 (entrata in vigore il 2 marzo 2006) prevede che quando il Giudice si pronuncia sull' interpretazione di un contratto collettivo nazionale, la sentenza può essere impugnata direttamente in Cassazione dalla controparte, con sospensione del giudizio di merito.

Questo è purtroppo al momento quanto è avvenuto.

Fermo restando quindi che il Giudice ha dato ragione ai pensionati, per adesso si deve prevedere atto di un aumento dei tempi del giudizio (circa 2 anni).

La norma suddetta (art. 420 bis del c.p.c.) è però fortemente osteggiata, anche dalla stessa Cassazione che teme un insostenibile carico di lavoro ed un intollerabile aumento dei tempi.

E' pertanto probabile che questa norma sopravvenuta che oggi ci crea questi problemi,

considerata la generale opposizione che ha ricevuto, venga al più presto abrogata o dichiarata incostituzionale.

In questo caso le cause riprenderebbero il loro normale iter.

Contributi integrativi

E' opinione prevalente quella secondo la quale i contributi integrativi versati dalle aziende ai Fondi Pensione abbiano natura prevalentemente retributiva, e come tale vadano inseriti altresì nel calcolo del TFR.

La questione può essere così aggiornata.

La Cassazione nel gennaio 2006 ha ribadito il principio della spettanza (sent. 783/06) contro la RAI, confermando la precedente sentenza favorevole ai lavoratori n. 1358/01.

Vi sono anche altre sentenze di merito favorevoli ai lavoratori (Trib. Roma 27/6/05, in cause contro l'INA).

E' però doveroso informare che le vertenze contro le Banche sono al momento negative: vanno menzionate la sentenza sulla BNL (Tribunale Roma 17 marzo 2005), sulla Banca Intesa (Tribunale Massa, 28 aprile 2003).

La sentenza di Roma è così motivata: *“La natura previdenziale dei contributi del datore di lavoro a forme di previdenza complementare li rende incompatibili con la nozione legale di retribuzione utile ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto; pertanto, i suddetti contributi esulano dalla fattispecie di cui all'art. 2120, comma 2, c.c.”*.

La sentenza della Banca Intesa introduce anche un distinguo importante, così testualmente: *“La computabilità [...] dipende dalla possibilità di imputare i versamenti a conti individuali dei dipendenti in regime di capitalizzazione individuale (nel caso di specie il tribunale ha escluso il computo del contributo nel trattamento di fine rapporto in considerazione del fatto che il fondo aziendale era stato alimentato a mezzo di un unico contributo indistinto, prelevato e commisurato al monte retribuzioni collettivo, non riferibile ai singoli lavoratori)”*.

Allo stato è pertanto doveroso concludere in questo modo.

Il principio è confermato (ed anzi rafforzato) dalla Cassazione.

A fronte di tale regola generale si deve però tener conto del fatto se nello specifico caso aziendale, in base alle regole proprie dello statuto, è prevalente nei contributi integrativi la funzione previdenziale su quella retributiva, allora il principio difficilmente potrà trovare applicazione.

In pratica il diritto sembra certo per i fondi a capitalizzazione individuale (come quello RAI di cui si è occupata la Cassazione).

E' necessariamente più incerta la situazione nei fondi a ripartizione, in base anche alla maggiore o minore accentuazione della componente solidaristica del Fondo stesso (che ne accentuerebbe la componente previdenziale).

Non sembra invece poter avere grosso rilievo pratico l' accordo sindacale (a noi contrario) del febbraio 2005 stipulato fra l' ABI e i sindacati: l' interpretazione autentica del contratto collettivo non può avere efficacia retroattiva, per gli accantonamenti del TFR già effettuati. Il

principio è stato ribadito dalle sentenze della cassazione sulla RAI, ed anche dalla sentenza del Tribunale di Roma sull' INA.

Si impone pertanto una riflessione sulle caratteristiche specifiche di ogni Fondo previdenziale interessato (se è prevalente nello specifico fondo la natura previdenziale oppure retributiva).

Trattamento estero

La Cassazione ha ribadito il diritto al ricalcolo del TFR in base al trattamento estero percepito da un Dirigente.

La sentenza, resa nei confronti del San Paolo, così si esprime: *“Affinché un compenso sia incluso nella base di calcolo della indennità di anzianità (ex art. 2121 c.c.) o del trattamento di fine rapporto (ex art. 1 legge n. 297 del 1982), non è necessario il carattere di definitività del compenso stesso, ma è sufficiente che di esso (nella specie indennità di servizio estero) il dipendente abbia goduto in modo normale nel corso ed a causa del rapporto di lavoro, non avendo rilievo l'elemento temporale di percezione del compenso stesso, ove questo sia da considerare come corrispettivo della prestazione normale perché inerente al valore professionale delle mansioni espletate.”* (Sent. 25/11/05 n. 24875).

Premio di rendimento variabile

Ha stabilito la Corte d' Appello di Torino (Sent. 392/2000) che il premio di rendimento individuale, se corrisposto di fatto nei vari anni, deve incidere sul TFR anche se la concessione del premio è discrezionale per il datore di lavoro.

Si legge testualmente nella sentenza che *“La discrezionalità del datore di lavoro nella corresponsione dei due premi non esclude che, quando siano corrisposti, debbano essere computati ai fini del t.f.r.: si tratta infatti di somme “corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale” (art. 2120 comma 2° c.c.); altro, infatti, è la discrezionalità e altro l'occasionalità; quest'ultima è esclusa sia perché si tratta di emolumento reiterato nel tempo per diversi anni sia, soprattutto, perché collegato ad una valutazione, sia pure discrezionale, della prestazione lavorativa”.*

Premio di anzianità

Il premio di anzianità in uso in azienda (per compimento di 25 anni o altro di servizio), ha natura retributiva e va computato sul TFR.

Il principio, affermato già dalla Cassazione nella sentenza 16171/04 (contro la Fiat), è stato ribadito dal Tribunale di Venezia in numerose sentenze del 2005 e 2006, nei confronti della Cassa di Risparmio di Venezia.

Resto a disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti.

Avv. Michele IACOVIELLO